

Dott. Luigi De Ficchy,
Procuratore Capo, presso la
Procura della Repubblica di Perugia

Dott.ssa Gemma Miliani,
Sostituto Procuratore, presso la
Procura della Repubblica di Perugia

PROC. 4071 / 2017 RGNR PERUGIA

ESPOSTO ED INTEGRAZIONI

sul Procedimento n. 21245/16 della Procura della Repubblica di Roma
e sulle motivazioni della relativa sentenza a firma della Dott.ssa Antonella Bencivinni

LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019

Egregio Dott. De Ficchy,
Egregia Dott.ssa Miliani,

in relazione ai miei precedenti esposti, alle motivazioni della sentenza del Procedimento 21245/16, ed a nuove risultanze dalle indagini difensive, ritengo di ulteriormente esporre ed integrare.

1. Premessa

Leggendo le motivazioni della sentenza avverso i fratelli Occhionero, recentemente depositate dalla Dott.ssa Bencivinni, la prima cosa che colpisce l'occhio è il periodico riproporsi della parola "*malwere*", riportata, in più punti nel decorso delle motivazioni stesse, con ***pedissequa ripetizione*** dell'errore ortografico osservato, diverse volte, nei documenti prodotti dal Dott. Albamonte.

Pertanto, anche non volendo assumere in partenza che il pensiero della Dott.ssa Bencivinni sia stato negativamente *influenzato* dal Dott. Albamonte, vi è certamente da sottolineare che *l'ascendente* che egli ha avuto sulla Giudice è certamente stato tale da indurla in errore, anche quando lo sbaglio fosse da ritenersi oggettivo, lampante ed ingiustificato; come nel caso dell'ortografia.

La sola ipotesi, poi, che sin dall'inizio di questo procedimento, il Pubblico Ministero Albamonte, la Polizia Giudiziaria, la GIP e poi la Giudice Bencivinni fossero stati a conoscenza della **fabbricazione** della notizia di reato è tale da *turbare gravemente l'animo del cittadino comune* e rischia di minare la percezione del concetto stesso di giustizia in Italia, con pericolosa confusione tra crimine ed istituzione.

Chi scrive ritiene che codesta Procura ricevente sia ormai già ***perfettamente in grado*** di provare la fabbricazione della notizia di reato da parte del CT Ramondino; direzione, per altro, nella quale sono andate numerose segnalazioni e produzioni tecniche degli scriventi (di cui alcuni, sorprendentemente, rimasti *inevasi*) che avranno consentito di rinvenire gli ultimi elementi probatori per affermare chi sia realmente entrato nella mailbox del Prof. Stajano il 26 Gennaio 2016.

Quando, però, a tutto questo si aggiunge la scoperta che la vera natura delle indagini del procedimento romano **verteva su un'attività tesa a destabilizzare un candidato alla Casa Bianca**, quando si assiste ad un intero processo in cui le *minuziose dichiarazioni tecniche* degli imputati sulle fabbricazioni di Ramondino prima della notizia di reato, e la *mattina stessa* del reato, vengono puntualmente ignorate; quando si assiste ad un Pubblico Ministero, ed ad una Giudice, che regolarmente *tacciono* davanti ai **gravissimi rilievi tecnici** mossi, ed anzi si rifugiano nell'esclusione di domande che porterebbero tutto ciò alla luce, allora non resta che reiterare l'espressione che lo scrivente già utilizzò in occasione dell'interrogatorio con la Dott.ssa Miliani, nel Gennaio 2018, presso il Carcere di Regina Coeli, e precisamente:

A Roma agisce qualcosa di molto sbagliato!

2. False Affermazioni ed Omesse Denunce

Nelle osservazioni che seguono, i riferimenti di *pagina* sono quelli del numero di pagina *stampato in basso*, nella relativa pagina delle motivazioni, e non del numero di pagina effettivo risultante combinando tale documento con quelli che lo precedono.

1. A pag. 3 la Giudice dichiara utilizzabili *tutti* i documenti acquisiti. Tuttavia, durante l'intero svolgimento del processo le è stato *largamente* esemplificato come le condotte di Ramondino fossero palesemente affette da reati di accesso abusivo. Pertanto, il comportamento di *ostinata negligenza* della Dott.ssa Bencivinni non può che essere inquadrato nella sfera della *intenzionalità*, finalizzata a trascurare *deliberatamente* le condotte di Ramondino, al solo fine di *salvarne la produzione documentale*.

Tale produzione, per altro, *nulla* prova nella direzione degli indagati ma serve solo a dare corpo ad un ampio quadro di *fumo e specchi* in cui la ricerca di soggetto, predicato e complemento vengono sistematicamente sviate da rilanci di username, password e cognomi altisonanti.

Si torna anche a segnalare a codesta Procura ricevente il fatto che il sottoscritto invitò per iscritto, a mezzo Mod. 13 dal carcere, la Dott.ssa Bencivinni a sporgere denuncia per le condotte di accesso abusivo (e non solo di Ramondino) che emergevano durante gli interrogatori. La Giudice, non solo, infatti, non si era attivata, come da suo *preciso dovere*, in tal senso, ma giunse fino a rifiutare di trasmettere gli atti alla Procura di Perugia, obiettando così anche su *mia espressa richiesta*.

Pertanto, è chiarissimo, non solo che la Dott.ssa Bencivinni ha ommesso di denunciare condotte criminose, ma che tale comportamento era più gravemente finalizzato a mantenere *indenne* la produzione documentale di Ramondino, che a lei era perfettamente nota essere frutto di reato.

L'utilizzo di materiale probatorio *frutto di reato* è poi degno di contestazione a sé; e francamente si era sperato di *non doverlo ricordare* ad un Giudice del Tribunale di Roma, visto che sembra di moda, ormai, predicare l'inutilizzabilità e poi disapplicarla.

Vi sono, poi, diverse richieste di trasmissione atti alla Procura di Perugia fatte dagli avvocati Parretta e Bottacchiari in udienza, e tutte rimaste *puntualmente inevase*, che rendono un chiarissimo quadro di omessa denuncia aggravata, reiterata.

2. A pag. 5 la Giudice **afferma il falso perché all'email inviata a Di Maio era allegato solamente uno script, all'interno di un file .zip, e non il malware di cui si è discusso tutto il processo.** Infatti, anche la Procura di Perugia asserisce che Ramondino **non ha chiarito come (?) dallo script allegato all'email a Di Maio lui sia arrivato al fatidico malware.**

Ciò era già perfettamente evidente durante il processo perché, come notò pure il nostro consulente Mattia Epifani, Ramondino non ha mai prodotto l'exe che sarebbe *asseritamente* stato scaricato dallo script.

Perciò, se la Procura di Perugia ora ha la prova che tale collegamento non è mai stato fatto da Ramondino, allora questa **è anche la prova che Ramondino ha fabbricato la notizia di reato**; o almeno che l'inchiesta era *pre-articolata*.

La Dott.ssa Bencivinni ha invece intenzionalmente saltato questo passo fondamentale su cui noi più volte abbiamo *sollecitato accertamenti*, passo che lei ha *deliberatamente* omesso e che avrebbe chiaramente provato che lo script (inviato da Ramondino) non si ricollegava certo a noi; a meno di non voler ciecamente credere alle favole di un individuo che faceva continui accessi abusivi; cosa che la Bencivinni aveva compreso *perfettamente*. Approfondire il collegamento tra lo script inviato a Di Maio ed un *successivo eventuale exe* contenente la nostra licenza Mailbee (perché questo è l'assioma su cui si regge la fabbricazione) avrebbe infatti esposto quell'exe alle nostre analisi; analisi che lo avrebbero demolito.

Pertanto la Bencivinni ha volutamente omesso di procedere su questo versante.

3. A pag. 9 la Bencivinni afferma che il malware (e poi quale malware? Lo script?) avrebbe inviato i dati al nostro dominio hostpenta.com, ciò al chiaro fine di enfatizzare un collegamento con noi, ma ciò è palesemente falso e contraddice *le stesse asserzioni dell'accusa* che parlavano di invio a GMX.

Inoltre, poiché Ramondino produceva nelle sue informative username e password del dominio **hostpenta.com**, si segnala nuovamente a questa Procura la necessità di verificare l'utilizzo che Ramondino abbia poi effettivamente fatto di tali credenziali, ovvero se abbia fatto accessi abusivi anche alle email del dominio hostpenta.com.

Si *spera* un giorno di comprendere, poi, quale *qualificazione giuridica* si debba dare al possesso della licenza Mailbee del sottoscritto, e delle altre (almeno) 6, da parte di Ramondino, possesso che ora sembra addirittura risalire al 2010 (!) visto che anche la licenza Mailbee è un codice *riservato* il cui possesso permette di risparmiare un esborso di circa 800 Euro; pertanto dal suo possesso ne deriva un *beneficio economico*.

In ogni caso, **la Bencivinni ha già omesso di denunciare Ramondino per il possesso illegale di tutte le altre password**; e qui *certamente* ci si trovava in presenza della finalità di *lucco*, visto che Ramondino monetizzava con ENI, e poi con ENAV, questa sua attività.

Inoltre, come già appurato, Ramondino era anche in possesso di password del dominio **westlands.com** ed il sottoscritto subì proprio un'intrusione sulla sua email presso tale dominio; intrusione che venne ricondotta ad un servizio-schermo Canadese di prelevamento della posta; cui fece seguito la mia segnalazione al provider Americano.

Si *torna* a sottolineare che eventuali accessi ai domini di posta degli scriventi si configurano come accessi abusivi sul territorio Americano ed andrebbero, pertanto, perseguiti con

tanto di *allegata segnalazione* alle autorità Americane.

Noi stiamo, comunque, iniziando a fare i molti accertamenti chiesti, in più occasioni, al **Dott. Nazzaro**, anche sui supporti magnetici. E' evidente che, qualora le nostre aspettative probatorie *dovessero* trovare riscontro, allora sarà **necessario** doversi interrogare sul perché lui non abbia dato corso a tali accertamenti.

4. A pag. 10 in basso, **la Bencivinni formula un nuovo falso** affermando, ancora nell'intento di creare un collegamento con il sottoscritto, che l'email inviata a Di Maio avrebbe contenuto la mia licenza Mailbee. Ma, come già detto (!), l'email inviata a Di Maio conteneva un semplice script, che tutti abbiamo visto, e tale script non conteneva la licenza Mailbee. A parte il fatto che anche se l'avesse contenuta, è chiarissimo che *qualcuno* (che magari ce l'aveva dal 2010!) ce l'avrebbe benissimo potuta mettere a posta, non è possibile che una Giudice abbia commesso tale errore grossolano in buona fede.

5. A pag. 11 e 12 la Bencivinni sottace completamente le *condotte delittuose* di Ramondino che le sono state fatte notare, tanto dalla difesa, durante l'escussione del teste, quanto dal sottoscritto, il quale l'aveva *pure* sollecitata a sporgere denuncia.

Come si fa a *non capire* che, per la licenza Mailbee, vale ciò che vale per qualunque codice riservato o password: ovvero che chi *dispone* della password ha completo accesso a ciò che essa protegge? Veramente la Bencivinni può non aver capito che Ramondino, avendo copia della licenza Mailbee, poteva compilare qualunque exe, con essa la suo interno, esattamente come, avendo copia della password di Stajano, poteva accedere alla sua email? Tutto ciò è sconvolgente tanto quanto è ridicolo!

Quindi il suo comportamento è intenzionale e reiterato fino a tutt'oggi.

6. I falsi continuano a pag. 13 dove **si torna ad affermare che la mail inviata a Di Maio avrebbe contenuto Mailbee (di nuovo!)**, allegato che si è già detto e ribadito essere invece un mero script.

Ma l'aspetto interessante è che ora si parla *addirittura* di una licenza Mailbee free. Prescindendo dal fatto che ancora non si capisce come si sia fatto questo collegamento ad un successivo exe (qualcuno penserà mai di chiarirlo?), che resta un **elemento chiave del processo** (exe che, si ripete, "è pure mancante"), è evidente che se si trattava di una licenza free, allora quel malware non poteva durare più di 30 giorni. Infatti, le licenze free di Afterlogic, si evince pure dal sito, hanno una durata di soli 30 giorni, dopo di che *scadono*. Un progetto a 30 giorni sembrerebbe ancor più inquadarsi in un disegno di fabbricazione. Ma si deve dire, a onor del vero, che la Giudice ha mescolato falsi a vere e proprie negligenze poiché, in questi periodi delle sue motivazioni, sembra proprio tutto essere avvolto nella più *cupa e superficiale* confusione.

7. Nel paragrafo 2 da pag. 13, non soltanto la Bencivinni sottace completamente le nostre osservazioni sulla ricerca del mittente per mezzo della ricostruzione della *conversazione* email in corso, **ma afferma "nuovamente" il falso dicendo che il componente Mailbee sarebbe stato contenuto nell'allegato malevolo inviato a Stajano (!)**.

8. A pag. 19 e 20 la Giudice fa propria l'affermazione di Cappotto secondo la quale i nostri server prelevavano poi questi dati da GMX; **cosa che sappiamo essere falsa** e per la quale abbiamo chiesto alla Procura di Perugia di fare approfondimenti; approfondimenti ora

coerenti visto che tale asserzione è finalizzata a creare l'ennesimo indizio verso di noi. Tuttavia, a questo punto abbiamo evidenti **motivi per ritenere che Ramondino accedesse anche a GMX** e che, pertanto, i log di GMX *non siano mai stati chiesti* dal Dott. Albamonte *intenzionalmente*, per coprire gli accessi abusivi di Ramondino.

Ciò chiaramente delineerebbe una **condotta del PM ben più strutturata della semplice omessa denuncia, pur aggravata**, che viene attualmente contestata ad Albamonte.

E lo stesso dicasi per tutte le altre circostanze di mancata acquisizione di log file, tra cui quello dello stesso Stajano (con tanto di "allegra" scadenza del periodo di data retention), che delineano una chiarissima **condotta finalizzata a non far emergere altre condotte illecite dei soggetti menzionati**.

Pertanto, la Procura di Perugia, si ritiene, **debba** oggi procedere anche a verificare con certezza che tali log non siano stati persino prima acquisiti da CNAIPIC e poi tenuti nascosti alla difesa (e alla Procura di Perugia?) proprio in ragione della nostra competenza tecnica nel vagliarli; e del pericolo che ciò rappresentava per la parte inquirente.

E' chiaro, e ci scusiamo per l'ovvietà, che simili condotte andrebbero nuovamente ben oltre la omessa denuncia aggravata.

9. All'inizio di pag. 22, sorprendentemente, anche la Bencivinni *ora* si spinge sino a dire che "presumibilmente" (forse sa qualcosa che questa difesa non conosce) le date presenti nel database InfoPyramid erano date di attacco.

Si sottolinea che **questa è l'ennesima formulazione tesa ad evitare il soggetto (chi era a fare l'attacco), il predicato (come faceva l'attacco) lasciando il mero complemento oggetto (chi veniva attaccato), per altro "presunto", ed una vaga idea del riferimento temporale dell'attacco, sempre ovviamente "presunto"!**

E' mai possibile che una Giudice *possa non aver compreso* che di certo questo non è un elemento probatorio contro gli Occhionero?

10. Andrebbe definito *ridicolo*, se non fosse associato ad una sentenza di condanna così pesante, il fatto che, ancora a pag. 25, i nostri server in USA erano i server di gestione del malware. Ma in tutto il processo **non si è mai capito cosa facessero (?)**.

La Bencivinni continua ad utilizzare *formulazioni evasive* (server di gestione?) proprio per evitare di formulare un chiaro predicato e, soprattutto, (bisognerebbe ricordarglielo) un riferimento ad un articolo del Codice Penale.

Che cosa sono i server di gestione? Che cosa facevano? E dov'è questa qualificazione nel Codice Penale Italiano?

E' una formulazione tesa ad indurre in inganno il lettore. Ma vi è anche un falso plateale quando si afferma che io avrei utilizzato con Francesca l'espressione: "server di gestione del malware". Si invita a verificare l'intercettazione telefonica perché ciò è assolutamente falso.

11. Fino al paragrafo 3 dove si inizia a parlare di Francesca Occhionero non si è ancora capito ***a chi e quando*** avremmo fatto accesso abusivo, accesso che si vuole far passare sotto, semmai, il possesso di dati, e che comunque sarebbe ben altro.

A questo punto dell'intero procedimento è chiarissimo che il Dott. Albamonte ha formulato l'intero Capo B come mera scommessa su ciò che si aspettava di trovare, o

voleva far trovare.

A processo concluso, non è possibile che l'intera giustizia Italiana continui a far finta di non vedere che il Dott. Albamonte non è in grado di affermare né a quali email, né in quale giorno, né da quale IP o macchina, noi avremmo fatto accesso abusivo.

Pertanto il PM sa chiaramente di aver formulato un capo di imputazione mendace.

12. La verifica dei certificati a pag. 29 è invece quella che ho fatto perché *insospettito dall'attacco col trojan* e non c'entra nulla con ciò che dice la Giudice. Ciò era perfettamente noto alla Bencivinni perché è stato lungamente discusso in Tribunale ed è stata una delle evidenze che ho fornito quale attestazione dell'attacco informatico mediante impersonamento dell'identità digitale di Microsoft.

Pertanto, il fatto che lei lo riconduca al malware è assolutamente falso e strumentale, non essendo poi tale elemento in alcun modo connesso al celebre malware ma, appunto, ad un evidente attacco a mezzo *trojan* contro il sottoscritto, fatto dalla Procura di Roma.

13. Le accuse mosse a Francesca sono ancora più fantasiose e sono ben altro che prove. Le si contesta di aver aperto file compatibili con quelli del malware; per di più sul suo computer. Dov'è l'accesso abusivo? E cosa vuol dire file compatibili? Da quando c'è in Italia un reato di apertura di file compatibili?

E' ancora una formulazione tesa intenzionalmente a produrre suggestione e tale, non solo da non provare nulla, ma addirittura da non saper nemmeno "contestare" una condotta illecita. Pertanto è falsa.

14. La Bencivinni alterna anche con Francesca frasi di tipo suggestivo ad *espressioni persino del tutto ipotetiche* come "può ritenersi". Ciò indica che lei, per prima, *non è assolutamente convinta*, e pertanto si deve ritenere che sia stata oggetto di pressioni finalizzate all'ottenimento della sentenza di condanna.

15. A pag. 47 viene introdotto un nuovo falso teso ad ingenerare l'idea che la finalità delle supposte acquisizioni fosse quella del beneficio economico. Tuttavia, la fabbricazione, anche qui, è fatta con la stessa caratura *approssimativa* delle altre.

Infatti, noi non abbiamo mai avuto rapporti di lavoro con Pulcini ed il suo gruppo. Ciò, pertanto, non può essere stato affermato *in buona fede* dalla Bencivinni; anche perché sembra che lo stesso Pulcini sia stato sentito a SIT e, quindi, *bastava leggere quella testimonianza* per capire che non c'era alcun legame tra noi e loro.

Per altro, il fatto che tale SIT non sia stato prodotto in giudizio rileva l'ennesima attività di occultamento: affermare che noi avremmo avuto un rapporto economico con Pulcini, per suggerire la finalità economica delle nostre attività, ma poi nascondere la verità contenuta nel SIT che avrebbe compromesso la menzogna accusatoria.

16. Ancora a pag. 55 i nostri server prelevavano direttamente i dati da GMX, reitera una questione già menzionata, in proposito, in precedente punto, ma reitera anche la riprova che la falsità è intenzionale.

17. Assolutamente priva di *equilibrio e discernimento* appare poi la difesa che la Bencivinni fa di Mentat alle pag. 55, 56 e 57. Non solo fino ad oggi si è *rifiutata* di notarne gli accessi abusivi e di trasmetterne le denunce, ma è chiarissimo che la Giudice vuole persino *tutelare* Mentat rispetto a contestazioni (contestazioni che pare vengano finalmente

mosse, *almeno*, dalla Procura di Perugia).

Ci troviamo di fronte al caso *vergognoso* in cui una Giudice, invece di fare il suo dovere e procedere contro il crimine di Ramondino, gli fornisce addirittura *scudo* a mezzo delle sue conclusioni.

18. A pag. 58, per altro, appare chiarissimo che la *congettura* della fabbricazione della notizia di reato era pur stata fatta dalla Giudice.

Questo quindi dimostra che le sue mancate ricerche e gli omessi accertamenti in tal senso non possono che ritenersi *intenzionali*, e non mere *negligenze*.

19. Altrettanto degna di nota è poi la disquisizione alle pag. 59 e 60 dove la Bencivinni sorvola *generosamente* l'aspetto cruciale di chi fosse il committente di Ramondino a Dicembre 2015 ed il 21 e 26 Gennaio 2016 prima del mandato ENAV.

Ed anche in Aprile, Maggio e poi Novembre 2015, dai file che *lui stesso* produce, e come abbiamo sottolineato noi nell'ennesima memoria completamente *ignorata* dalla Giudice. Alla domanda dell'avvocato Parretta, Ramondino ha risposto di *non ricordare* (!) per chi lavorasse in quei periodi.

Né la Giudice né il PM hanno trovato la lucidità, il coraggio o l'onestà di chiedere: "ma insomma Ramondino, per chi lavorava lei in quel periodo?"

A noi sembra che la risposta di comodo (per molti), e cioè che *Ramondino lavorasse per Ramondino*, non possa essere accettata, anche se serve a *mantenere indenne* più di un responsabile di questa vicenda.

Confidiamo che la Procura di Perugia voglia *finalmente* dare limpida risposta a tale quesito anche se dovesse emergere che vi erano uno o più committenti occulti, annidati nelle istituzioni giudiziarie Italiane.

Per fare tale ricerca, si segnala ai riceventi Pubblici Ministeri che è necessario *verificare* eventuali precedenti rapporti tra la Mentat Solutions SRL e la sezione H di **AISI**, eventuali rapporti diretti di Mentat con il **Capo della Polizia, Gabrielli**, oltre (*ovviamente*) ad eventuali rapporti con la **Link Campus University**, di cui si dirà nel seguito.

In ogni caso, ci teniamo a ribadire, se non sarà la Procura di Perugia a rispondere a tali domande, prima o poi, sarà *questa difesa* a farlo.

20. A pag. 62, per l'ennesima volta, e con vera *paranoia*, si reitera l'affermazione che l'allegato all'email di Di Maio contenesse il virus, quando conteneva un semplice *script* e *basta*, **qualora vi fossero ancora dubbi sull'intenzionalità di tale falsa rappresentazione.**

21. A pag. 65 invece si reitera la falsa affermazione sul mio prelievo dei dati del malware da GMX, già discussa *ampiamente* nei precedenti punti. Questa volta però il predicato viene ascritto *direttamente* a me, e non ai server, **pertanto è un nuovo e diverso falso su cui procedere.**

3. Sullo Studio Liparota e sui Collegamenti con Telecom Italia ed ENAV

Come sembra essere emerso anche dalle ricerche della Procura di Perugia, sussiste un collegamento professionale tra *diversi attori* di questa vicenda e precedenti esperienze in **Telecom Italia**, oggi Telecom Italia Mobile.

Riteniamo che ciò sia riconducibile anche ad un'ennesima anomalia di questo procedimento: ovvero la *presenza* dello **Studio Liparota**, oggi Liparota Vazzana, quale difensore della stessa ENAV, vittima dell'attacco.

Non è dato sapere se la Procura di Perugia lo abbia mai accertato, ma lo Studio Liparota assistette la Westlands oltre dieci anni addietro, principalmente in controversie riguardanti la SIRE SpA di cui la Westlands era azionista. Tuttavia, fu proprio il sottoscritto a *revocare tutti i mandati* all'avvocato **Fabio Liparota** (pur trovandomi all'estero, e senza nemmeno attendere il mio ritorno in Italia) a seguito di varie traversie giudiziarie che ci avevano *insospettito*, culminate con la scoperta che l'avvocato Liparota incontrava, presso il suo studio, le controparti dei nostri procedimenti, a nostra insaputa.

Grande ed inseparabile *amico* dell'avvocato Liparota è tale **Guido Di Donato**, ex Carabiniere, poi in forza proprio alla security di Telecom Italia. Si ritiene opportuno che la Procura di Perugia verifichi l'eventuale coinvolgimento, *o anche la mera conoscenza*, da parte di detto Di Donato, di azioni svolte presso Telecom Italia durante il decorso dell'inchiesta Romana.

Ciò, anche perché appare logico poter concludere che il collegamento tra ENAV e lo Studio Liparota fosse *proprio* lo stesso Di Donato, in ragione di una probabile pregressa amicizia o conoscenza con **Francesco Di Maio**.

Questo riporterebbe anche l'attenzione (tematica più *grave* e generale sulla quale, per la verità, lo scrivente aveva già *sollecitato* la Procura di Perugia) sulle modalità di assegnazione degli incarichi presso ENAV, la quale *ricordiamo* essere una società con rilevante interesse pubblico; ma, soprattutto, andrebbe ad attestare un ennesimo elemento di precostituzione di questa inchiesta, ulteriormente sostanziato dall'evidente *astio* che l'avvocato Liparota prova per noi.

4. Su Link Campus University e sull'Operazione di Sabotaggio Trump

Come ben noto alla Procura di Perugia, dall'ultimo esposto, del passato Novembre 2018, a firma del sottoscritto, si vanno delineando *inquietanti risvolti* che attestano il coinvolgimento dei funzionari del CNAIPIC e della Procura di Roma in un indagine, *tenuta segreta*, probabilmente denominata "**Progetto Carlo Magno**", e finalizzata a colpire il candidato alla Presidenza Trump prima, ed il Presidente Trump dopo.

Tale indagine, che è forse più corretto definire "*operazione*", mirava a costruire un fittizio predicato criminale di coinvolgimento in una, invece *inesistente*, attività (nemmeno mai tentata) di acquisto delle famose email della candidata Clinton, dal governo Russo.

Tali profili hanno gravi, lampanti ed inderogabili risvolti di sicurezza nazionale.

Non si riepiloga interamente la narrazione di tale esposto la cui sintesi, comunque, è quella di un'attività di provocazione, svoltasi presso la Link Campus University a Roma, in cui tale **Prof.**

Joseph Mifsud, già ricollegabile almeno all'ex Capo della Polizia Postale Roberto Di Legami, tentava di proporre a **George Papadopoulos** (allora consigliere della campagna Trump) nel Marzo del 2016 l'acquisto delle email della Clinton, spacciandosi come messo del governo Russo.

Non solo è di tutta evidenza come Mifsud *non rappresentasse* assolutamente il governo Russo, in un'attività che deve invece solamente definirsi "*provocatoria*", ma è anche chiarissimo (per quelli che ancora non lo hanno capito!) che la materia delle email della Clinton, a Roma, era ampiamente competenza della **Polizia Postale**.

Papadopoulos venne attirato in tale incontro a Roma, in un'operazione ritagliata sul classico modello dell'agente provocatore in cui, se la Procura di Roma non avesse avuto alcun coinvolgimento, allora avrebbe dovuto **dar corso a diversi procedimenti** e, persino, **arresti** per gli atti gravissimi che in quelle circostanze furono compiuti, tanto verso l'alleato Americano, quanto verso il governo Russo.

E sto parlando di Atti Ostili verso due Stati Esteri; cioè Art. 244 del Codice Penale!

Ad integrazione di quanto esposto nello scorso Novembre 2018, si ritiene di segnalare a questa Procura ricevente, il fatto che proprio diversi attori della vicenda Occhionero sono ora emersi proprio come **docenti di**, o in altro modo **collegati a**, Link Campus University. In particolare:

- Il Pubblico Ministero **Eugenio Albamonte**,
<https://polis.unilink.it/privacy-data-protection/>
<https://polis.unilink.it/crimine-informatico-tavola-rotonda-nellambito-del-corso-privacy-data-protection/>
- L'ex Capo della Polizia Postale **Roberto Di Legami**,
<http://scientificintelligence.unilink.it/docenti/>
- Il Direttore del CNAIPIC **Ivano Gabrielli**,
<https://master.unilink.it/master-in-intelligence-sicurezza/>
- L'On. **Gianni Pittella**, intimo amico del Prof. Joseph Mifsud,
<http://www.linkcampuspalermo.it/ateneo/>
- E, persino, l'ex On. **Giuseppe Esposito**, Vice Presidente del COPASIR al quale il sottoscritto (ormai, è proprio il caso di dire "*ingenuamente*") intendeva rivolgersi proprio perché si evitassero scenari come quello che qui si delinea:
<https://analisi.criminale.it/le-nuove-sfide-della-sicurezza-foreign-fighters/>
- Il Sovrintendente Capo **Francesco Cappotto** risulta aver svolto un Master presso la Link.
- E poi, naturalmente, per meglio far *esercitare* coloro che sono specializzati nel vedere solo coincidenze, persino **Francesco Di Maio**, *guarda caso*, vittima dell'attacco ad ENAV:
http://www.aipsa.it/dev/wp-content/uploads/2012/10/Presentazione6%5E-Edizione_1110.pdf

Alla luce di quanto sta emergendo, lo scrivente ritiene che la precedente indagine del 2015, a cura dell'immane Dott. Albamonte, non possa essere certo scollegata dalla presente, ascrivendone la ragione ad una mera svista (!), così come asserito dalla Procura di Perugia.

Ma come è possibile non vedere che la chiara ragione della mancata riunione dei fascicoli era quella di disporre di un nuovo termine per le indagini preliminari, preparare il tiro sugli Occhionero, e rendere indisponibili le evidenze pregresse che avrebbero rafforzato la tesi della pre-costituzione dell'inchiesta o, peggio, evidenziato gli illeciti di Ramondino e, forse, altri?

Anzi, si ritiene che sia proprio compito della Procura di Perugia ora andare in profondità su eventuali precedenti rapporti tra Ramondino, CNAIPIC, ENAV, Albamonte, FBI e quant'altro.

Sembrerebbe, poi, addirittura che, non solo si era *inventata un'evidenza criminale a fini politici*, ma adesso si delinea pure la più grave ipotesi che gli artefici del predicato criminale Trump-Russia avessero ingannato **persino** i potenziali beneficiari (i loro amici!!!) del Partito Democratico Americano e di FBI; facendo loro *credere* di aver trovato una pista per le email della Clinton, quando invece questa pista *non c'era*; pista che avrebbero, invece, dovuto e voluto poi fabbricare di sana pianta!

E l'unica strada per portare a compimento questo disegno sarebbe stata quella di depositare successivamente quelle email sui nostri server, magari a mezzo di accessi abusivi. Questo è, per altro, già rispondente con il fatto che Ramondino *disponesse* di nostre credenziali e deve, perciò, ipotizzarsi che Ramondino o CNAIPIC potessero poi anche procurarsi "veramente" quelle email; *sempre che non le avessero già!*

A questo riguardo, diventa oggi cruciale anche approfondire quali siano stati i rapporti tra gli agenti del CNAIPIC e, probabilmente del **Dipartimento Informazioni e Sicurezza**, con l'ex-agente Britannico **Christopher Steele**, autore del celebre dossier anti-Trump; documento che conteneva diversi riferimenti, ora mostratisi completamente infondati e calunniosi; viaggiando perciò tale individuo, con tutta probabilità, *verso una prossima incriminazione* in un Tribunale Federale Americano.

In particolare, nel Dossier Steele si fa esplicita menzione ad una o più *botnet*, ascritte a tale azienda (forse Russa?) XBT/Webzilla, utilizzate per diffondere virus. Pertanto, è ulteriormente evidente come questa materia non potesse che essere ambito della Polizia Postale o, più opportunamente, proprio del CNAIPIC.

Ad ulteriore attestazione di quanto sopra vi sono, poi, i numerosi viaggi di Steele in Italia di cui uno, *guarda caso*, nei due giorni successivi alla perquisizione presso le abitazioni degli Occhionero.

Essendo, in ultimo, Steele un ex-agente Britannico, ovvero essendo fuori dall'intelligence da oltre 5 anni, è di tutta evidenza come egli dovesse servire anche da surrogato e vestizione di un "vero" coinvolgimento dell'intelligence Britannica in questa materia.

Tuttavia, anche uno stolto comprenderebbe benissimo che, se vi fosse stato un qualche *reale* predicato su cui procedere, l'intelligence Britannica ed il GCHQ avrebbero avuto a disposizione mezzi ben più sofisticati che non organizzare *incontri con ragazze Russe di bella presenza*, sedicenti nipoti del presidente Putin.

Continuando, poi, visto che fino ad oggi **nessuno se lo è domandato**, si potrebbe cominciare a chiedere agli agenti del CNAIPIC ed ai Pubblici Ministeri della Procura di Roma se e chi incontrò, gli

agenti del **contro-spionaggio di FBI** che vennero a Roma nel Settembre 2016, proprio per leggere il dossier Steele! Poi, si potrebbe continuare cercando di comprendere quali fossero i rapporti dello stesso Steele con i detti esponenti della polizia giudiziaria e della Magistratura Italiana; e, ovviamente, con membri del Governo e dell'allora maggioranza parlamentare.

Il collegamento agli Occhionero sarebbe, invece, in ultimo, dovuto servire ad indirizzare la colpa e le indagini verso il partito Repubblicano Americano ed, infatti, qualcuno, già al nostro arresto segnalò a Politico (da ritenersi, praticamente, il bollettino dei Democratici in USA) il legame tra Giulio Occhionero ed il precedente Ambasciatore Repubblicano, Mel Sembler:

<https://www.politico.eu/article/giulio-occhionero-francesca-maria-occhionero-mysterious-sibling-duo-accused-of-hacking-the-italian-elite-matteo-renzi-mario-monti/>

Quel qualcuno era *molto ben informato* se addirittura sapeva che in passato mi era stato offerto di collaborare con i National Laboratories del Pentagono, ad Argonne, Illinois.

Questo delineerebbe uno scenario di **totale malafede**, persino verso gli alleati politici dei fabbricatori, alleati che si volevano sì favorire, ma a mezzo di una *costruzione "ex abrupto" del predicato criminale*; predicato che **ledeva la vittima Trump, tanto quanto ingannava la beneficiaria Clinton!!!**

E' chiaro, perciò, che l'unico e più spregevole scopo di tutto ciò era quello di maturare un semplice *credito di natura politica*; ed è **riduttivo, ingenuo e negligente** oggi ostinarsi a darne una lettura meramente giudiziaria.

A questo riguardo, poi, lascia tutt'ora *esterrefatti* la circostanza per la quale non si sia ancora proceduto ad esaminare la documentazione della rogatoria sui nostri server, **la quale certamente mostrerà indicatori di collegamento con l'inchiesta Russiagate**; per non parlare della più volte sollecitata acquisizione (ma è veramente possibile che lo si debba ripetere ad ogni esposto, e ad ogni memoria?) della corrispondenza tra CNAIPIC e Procura di Roma, da una parte, ed FBI dall'altra.

E che dire, poi, di altri gravi risvolti, anch'essi più volte *portati all'attenzione dell'intera platea giudiziaria Italiana*, per i quali un Pubblico Ministero, cioè Eugenio Albamonte, ha mantenuto la difesa Occhionero **all'oscuro di tutta questa documentazione**, nonché di innumerevoli atti di indagine, tra cui, pedinamenti, intercettazioni ambientali e set fotografici; il tutto senza che alcuno prendesse il **minimo** provvedimento correttivo su tali condotte di occultamento e distorsione!

Sempre in questa direzione, va anche la rinnovata raccomandazione alla Procura di Perugia di verificare che *l'integrità e la sicurezza della comunicazioni* inviate dal sottoscritto ai riceventi Procuratori non siano state violate. Questo, perché sarebbe davvero *poco edificante* (ma il termine giusto sarebbe **ridicolo**) se un domani si dovesse scoprire che Albamonte, da indagato, ed utilizzando il pretesto del procedimento stralciato avverso agli Occhionero, avesse preso visione delle comunicazioni del sottoscritto da e verso la Procura di Perugia; magari, persino a mezzo di *"folkloristici"* consulenti tecnici.

Concludendo, si reitera il sollecito alla Procura di Perugia perché approfondisca **celermente** i gravissimi risvolti politici ed internazionali di questa **nefandezza**, *senza esclusione di ipotesi alcuna*, poiché è in gioco, non il mero interesse degli imputati Occhionero, ma **la stessa garanzia della nostra sicurezza nazionale.**

Proprio al momento di questa scrittura il **Senato Americano** sta cominciando a convocare, *come testimoni*, cittadini Italiani cui verranno rivolte domande sul coinvolgimento di politici Italiani in un tentativo di sabotare il candidato Trump, **prima**, ed il Presidente Trump, **dopo**.

Non esiste alcuna possibilità che la reale entità e portata dell'accaduto rimangano indefinitamente tombate; specialmente se oltre un anno di carcerazione non è servito né a chiuderci la bocca, né ad impedirci di arrivare fino a questo punto.

Se non saranno le Procure Italiane a portare tali evidenze alla luce, allora lo faranno le indagini difensive, le inchieste giornalistiche e quelle parlamentari.

In ogni caso, gli autori del più squallido progetto giudiziario di rovesciamento politico della storia repubblicana Italiana, anche a danno del nostro primario alleato, ne dovranno rispondere.

Con osservanza,


Giulio Occhionero